

5° della scadenza, e

6° del luogo del pagamento ;

7° la sottoscrizione del traente o dell'emittente col suo nome e cognome, o colla sua ditta, ovvero quella di un suo mandatario speciale.

La cambiale tratta, che contiene l'obbligazione di far pagare, deve inoltre indicare :

8° la persona del trattario.

La cambiale contenente l'obbligazione di pagare può anche denominarsi « pagherò cambiario » o « vaglia cambiario ».

Non è necessario che la cambiale indichi la valuta o la causa, nè che per essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo.

252. La scadenza dev'essere unica per tutta la somma indicata nella cambiale, e può essere stabilita :

1° a vista ;

2° a certo tempo vista, cioè a uno o più giorni, o ad uno o più mesi vista ;

3° a certo tempo data ;

4° a giorno fisso ;

5° in fiera.

253. Se il luogo del pagamento non è specialmente designato, vale per luogo di pagamento nelle cambiali tratte la residenza indicata accanto al nome del trattario. Nei pagherò o vaglia cambiarii la residenza dell'emittente e il luogo del pagamento si reputano designati dal luogo dell'emissione.

254. La mancanza di alcuno dei requisiti essenziali stabiliti negli articoli precedenti esclude la qualità e gli effetti speciali della cambiale, selvi gli effetti ordinarii dell'obbligazione, secondo la sua natura civile o commerciale.

La promessa d'interessi contenuta in una cambiale si considera come non scritta.

255. La cambiale può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra.

Può essere tratta a favore del traente.

Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.